

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 567, 914 e 1514-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BUFFONI)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (n. 567)

d'iniziativa dei senatori **BUFFONI, BOZZELLO VEROLE e GARIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1984

Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate (n. 914)

d'iniziativa dei senatori **RUFFINO, PINTO Michele, DI LEMBO, VENTURI, PAGANI Antonio, VETTORI e LAPENTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (n. 1514)

d'iniziativa dei senatori VETTORI, CENGARLE, SANTALCO, TAVIANI, FERRARI-AGGRADI, ZACCAGNINI, ACCILI, CODAZZI, GIUST, FALLUCCHI, PASTORINO, BOGGIO, RUFFINO, PAVAN, SAPORITO, CUMINETTI, BALDI, DEGOLA e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 8 agosto 1980, n. 434, il Parlamento ha voluto onorare: con una promozione (onorifica) al grado superiore, gli ufficiali ed i sottufficiali in congedo che hanno partecipato alla guerra di liberazione, rivestendo per almeno tre mesi una qualifica gerarchica partigiana od abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione; con il conferimento onorifico del corrispondente grado dell'Esercito, i partigiani combattenti che hanno esercitato per almeno tre mesi funzioni di comando; con una promozione (o conferimento di grado), i partigiani caduti o dispersi in combattimento, deceduti per cause dipendenti dalla guerra di liberazione, mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano, deportati od imprigionati in conseguenza di attività partigiana.

Stante l'urgenza di varare la normativa alla quale si è accennato, e quindi nella comprensibile esigenza di non rinviare ulteriormente la concessione di questi sia pur tardivi riconoscimenti, sono purtroppo rimaste, a suo tempo, non equamente considerate altre categorie di militari e di partigiani che, pur avendo pienamente titolo ad analoghi benefici per i meriti acquisiti nella lotta per la liberazione, sono stati ingiustamente esclusi dalla promozione al grado superiore o dall'onorifico conferimento del corrispondente grado dell'Esercito.

Per riparare doverosamente a tali omissioni, la Commissione sottopone all'appro-

vazione dell'Assemblea il disegno di legge n. 567 con il quale (su domanda degli interessati) si estende giustamente il beneficio della promozione a titolo onorifico al grado superiore (previsto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 434 del 1980) agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati già internati militari in Germania che siano in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento del distintivo d'onore di « Volontario della Libertà ». Il predetto beneficio viene altresì concesso a coloro che abbiano comunque partecipato, come partigiani combattenti, alla guerra di liberazione in Italia o all'estero, nonchè a quanti siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni o avanzamenti per meriti partigiani anche se la loro attività non abbia superato i tre mesi.

Si tratta, quindi, di un riconoscimento (che, tra l'altro, non comporta alcun onere finanziario) più che doveroso in favore di benemerite categorie di combattenti per la libertà che non possono non venire equiparati ai beneficiari della legge 8 agosto 1980, n. 434.

In ottemperanza al mandato ricevuto, a larghissima maggioranza, dalla Commissione difesa, chiedo pertanto che il Senato approvi il disegno di legge n. 567, nel quale possono ritenersi assorbiti i disegni di legge nn. 914 e 1514, di contenuto sostanzialmente analogo.

BUFFONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE n. 567

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUFFONI ED ALTRI

Art. 1.

Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, all'atto del collocamento in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di « Volontario della Libertà » ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

Art. 2.

Il beneficio di cui all'articolo precedente è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

2) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

Le promozioni di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini di quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa, su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.***Art. 3.***Identico.*

DISEGNO DI LEGGE n. 914

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUFFINO ED ALTRI

Art. 1.

Ai partigiani combattenti, ai quali, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è stata riconosciuta ai soli effetti amministrativi la qualifica gerarchica del grado per attività partigiana, è conferito, a titolo onorifico, il riconoscimento giuridico del grado stesso, purchè tale attività non sia stata inferiore ad un periodo di tre mesi.

Art. 2.

Agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o in ausiliaria o in congedo, che hanno partecipato alla guerra partigiana per almeno tre mesi, conseguendo la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore dal giorno successivo a quello del collocamento in ausiliaria, nella riserva o in congedo, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

Art. 3.

La promozione di cui al precedente articolo 2 è estesa a tutti gli ufficiali e sottuffi-

ciali in servizio permanente o di complemento, in ausiliaria, nella riserva od in congedo, che dopo l'8 settembre 1943 abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate per la guerra di liberazione, per un periodo di almeno tre mesi.

Art. 4.

Coloro che oltre alla qualifica di partigiano hanno ottenuto anche quella di mutilato o invalido per causa partigiana possono richiedere l'iscrizione nel ruolo d'onore di cui agli articoli 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 5.

Il periodo minimo di partecipazione di cui agli articoli precedenti non è richiesto per i caduti o dispersi in combattimento, per i mutilati e invalidi, per coloro che siano deceduti successivamente per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia e all'estero, nè per coloro che siano stati catturati, imprigionati o deportati in conseguenza dell'attività partigiana.

Art. 6.

Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreto del Ministro della difesa a richiesta dell'interessato o degli eredi legittimi.

DISEGNO DI LEGGE n. 1514
D'INIZIATIVA DEI SENATORI VETTORI ED ALTRI

—
Art. 1.

Il beneficio di una promozione onorifica al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni o dagli avanzamenti conseguiti per diritto, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio continuativo, già internati militari italiani in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di « volontario della libertà » ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

Agli stessi, purchè in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 67, per il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale, sono riconosciuti i requisiti di cui alla lettera b) dello stesso articolo (partecipazione ad azioni di guerra).

Art. 2.

I benefici di cui all'articolo precedente sono estesi, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

2) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozioni o avanzamenti per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 434, le promozioni onorifiche di cui agli articoli precedenti non sono computabili ai fini della quiescenza.

Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, il « primo capitano » dell'Esercito è considerato « maggiore » e tutte le qualifiche di grado già conferite o conseguibili per diritto nelle varie armi, corpi e servizi sono equiparate al grado superiore.

Le promozioni onorifiche di cui alla presente legge sono disposte con decreti del Ministro della difesa, su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.